

L'esecuzione delle sentenze straniere
Il Regolamento (CE) 44/2001 ed il Regolamento (CE) 805/2004

Premessa

Nel sistema legislativo italiano nessun titolo esecutivo straniero, giudiziale o stragiudiziale ha un'autonoma efficacia esecutiva, se non a seguito di un provvedimento deliberativo della nostra autorità giudiziaria (*exequatur*). Le uniche eccezioni sono previste per i titoli di credito. L'articolo 62, 2 comma, r.d. 14/12/1933, n. 1669 riconosce alla cambiale emessa all'estero la medesima efficacia esecutiva attribuita al titolo nazionale, purché una tale efficacia sia prevista dal luogo di emissione, la stessa disposizione é prevista per l'assegno dall'articolo 55, 2 comma, r.d. 21/12/1933, n. 1736.

Occorre esaminare l'attuale quadro normativo in materia di riconoscimento, di esecuzione e di esecutorietà dei titoli esecutivi stranieri, contenuto nella legge 218/95, *riforma del diritto internazionale privato*; nella Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, *concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale*; nella Convenzione di Lugano del 16 aprile del 1988, *concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale*; nel Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, *concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale*, per poter considerare e valutare il Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, in vigore dal 21 gennaio 2005 ed applicabile dal 21 ottobre 2005, con il quale è stato istituito il **titolo esecutivo europeo** per i crediti non contestati al fine di consentire, grazie alla definizione di norme minime, la libera circolazione delle decisioni giudiziarie, delle transazioni giudiziarie e degli atti pubblici in tutti gli Stati membri senza che siano necessari, nello Stato membro dell'esecuzione, procedimenti intermedi per il riconoscimento e l'esecuzione.

Legge 31 maggio 1995 N. 218

La legge del 31 maggio 1995 n. 218, *riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato* è entrata definitivamente in vigore il 31 dicembre 1996 ed ha abrogato gli articoli dal 17 al 31 delle disposizioni sulla legge in generale premessa al codice civile, gli articoli 2505 e 2509 del codice civile, gli articoli 2, 3, 4 e 37, secondo comma, del codice di procedura civile e gli articoli dal 796 all'805 del codice di procedura civile. La prescritta legge, che determina l'ambito della giurisdizione italiana, pone i criteri per l'individuazione del diritto applicabile e disciplina l'efficacia delle sentenze e degli atti stranieri, ha introdotto, rispetto alla vecchia disciplina codicistica, una normativa più "favorevole" alla circolazione internazionale delle sentenze e di atti stranieri

L'esecuzione delle sentenze straniere
Il Regolamento (CE) 44/2001 ed il Regolamento (CE) 805/2004

(provvedimenti di volontaria giurisdizione e atti pubblici riconosciuti all'estero) ed al loro riconoscimento, ma non ha statuito un'automaticità del riconoscimento delle "decisioni" straniere.

La predetta legge, nonostante, all'articolo 64 affermi che *"la sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento"*, dichiara, nel successivo articolo 67, necessaria la dichiarazione di efficacia della Corte di appello, territorialmente competente, in caso di *"mancata ottemperanza o di contestazione del riconoscimento di sentenza straniera o del provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, ovvero quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata"*. Si deduce che, al di fuori del concreto adeguamento della controparte alla pronuncia straniera ed in mancanza del volontario adempimento dell'obbligato, per l'attuazione e l'esecuzione forzata delle sentenze e dei provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione (art. 66 legge 218/95) resta indispensabile la verifica giudiziale dei presupposti ai quali è subordinato il riconoscimento. In effetti, l'articolo 67 della legge 218/95 riproduce le disposizioni già contenute nell'abrogato art. 797 del C.P.C. con la differenza che l'abrogata disciplina prevedeva il giudizio di delibazione per l'accertamento di tali presupposti e requisiti. La nuova normativa non indica, invece, le modalità per il riconoscimento automatico delle sentenze, non parla più di delibazione, ma di "accertamento" da parte della Corte d'Appello dei requisiti della sentenza, ma nella sostanza nulla è cambiato rispetto all'abrogato procedimento di delibazione. La legge 218/1995, inoltre, in nessuna parte ha specificato se, in materia di stato civile e nei casi in cui i provvedimenti stranieri devono essere trascritti, iscritti o annotati nei pubblici registri, occorre o no l'accertamento dei requisiti richiesti per il riconoscimento, così come non ha previsto quale deve essere il comportamento degli ufficiali di stato civile, né quello dei conservatori dei pubblici registri, quando a loro sono presentati provvedimenti dei giudici stranieri per la loro attuazione in Italia. La soluzione del problema è stata demandata al disegno di legge di modifica dell'articolo 67 comma 1 della legge n. 218/95, nel frattempo, per coprire il vuoto legislativo circa le modalità di riconoscimento delle sentenze straniere è stata emanata dal Ministero della Giustizia - Direzione. Gen. Affari civili una Circolare avente ad oggetto: *"Legge 31.5.1995 n. 218 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato. Istruzioni per gli ufficiali di stato civile"*. La circolare (7.1.1997), destinata ai procuratori generali presso le Corti di Appello e agli ufficiali di stato civile fornisce le seguenti istruzioni:

"a) Se l'ufficiale di stato civile ritiene che, nei riguardi del provvedimento presentatogli per essere trascritto, iscritto o annotato, sussistano i requisiti ai quali la legge in esame subordina il riconoscimento ai sensi degli artt. 64-66 della legge in esame, lo stesso ufficiale di stato civile deve dare regolarmente corso alla richiesta, effettuando direttamente la trascrizione, l'iscrizione e l'annotazione di competenza e rilasciando i relativi atti e certificati."

L'esecuzione delle sentenze straniere

Il Regolamento (CE) 44/2001 ed il Regolamento (CE) 805/2004

"Se viceversa egli ritiene che il provvedimento in questione manchi dei requisiti per il riconoscimento ovvero nutre ragionevolmente dei dubbi in ordine alla sussistenza degli anzidetti requisiti, deve rivolgersi immediatamente al Procuratore della Repubblica al quale a norma dell'art. 13 cpv Ordinamento. Stato civ. (R.D.L. n. 1238 del 1939), rappresenterà i termini della questione e invierà copia di tutti gli atti ricevuti, restando in attesa delle sue determinazioni.

" b) il Procuratore della Repubblica, a sua volta, se accerta che gli atti giurisdizionali provenienti dalle autorità straniere possono essere riconosciuti in Italia e produrre i loro effetti nello Stato, in quanto appaiono rispettate le condizioni del riconoscimento, informa senza indugio l'ufficiale di stato civile invitandolo a dare attuazione ai suddetti provvedimenti. Altrimenti comunica all'ufficiale dello stato civile che non può essere data ottemperanza alla richiesta di riconoscimento automatico della sentenza straniera o del provvedimento straniero presentato per la registrazione, iscrizione o annotazione perché mancano i requisiti del riconoscimento. E l'ufficiale dello stato civile dà notizia scritta alla parte interessata della mancata ottemperanza sulla base della comunicazione pervenutagli dal P.M.

"In tal caso la parte suddetta può eventualmente avvalersi della facoltà di chiedere alla Corte d'Appello l'accertamento dei requisiti del riconoscimento ai sensi dell'art. 67 della legge 31.5.1995 n. 218"

Le norme di cui all'art. 67 della legge 218/95 si applicano anche rispetto all'attuazione dell'esecuzione forzata in Italia di atti pubblici ricevuti in uno Stato estero e ivi muniti di forza esecutiva. Dal dettato della norma (art. 68 legge n. 218/95) l'ambito oggettivo degli atti pubblici sembra comprensivo oltre che di atti di carattere contrattuale, negoziale, a contenuto patrimoniale o semplicemente dichiarativo, anche di atti muniti di forza esecutiva nell'ordinamento di provenienza, ma privi dei requisiti necessari richiesti dall'articolo 474 n. 3 C.P.C. Anche per questi atti il giudizio di accertamento (*rectius*: di delibazione) è assegnato alla Corte di appello che, oltre a verificare la corrispondenza dei requisiti oggettivi e soggettivi dell'atto straniero all'ordinamento giuridico italiano, accerta, pur nel silenzio della norma, ma in ottemperanza al dettato costituzionale, il rispetto dell'autonomia dell'ordinamento giuridico italiano e la mancata limitazione della sovranità dello Stato.

Non è necessaria la procedura di "accertamento" per i titoli comunitari, essi hanno efficacia esecutiva in tutti gli ordinamenti nazionali con l'apposizione della formula esecutiva. Rientrano tra i titoli comunitari sia i titoli giudiziali della Corte di Giustizia della comunità europea e del Tribunale di primo grado (sentenze di condanna, ordinanze cautelari), sia i titoli stragiudiziali emessi in via amministrativa dal Consiglio d'Europa e dalla Commissione Europea *che importano a carico di persone che non siano gli Stati, un obbligo pecuniario*. Tali titoli, ai sensi dell'articolo 192 del

L'esecuzione delle sentenze straniere

Il Regolamento (CE) 44/2001 ed il Regolamento (CE) 805/2004

Trattato CEE ¹, costituiscono titolo esecutivo. Per la loro esecuzione forzata, regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato nel cui territorio essa é effettuata, occorre, previa la sola verifica dell'autenticità del titolo, l'apposizione della formula esecutiva da parte dell'autorità nazionale che il governo di ciascuno degli Stati membri designerà, informandone la Commissione e la Corte di Giustizia Europea.

In Italia la competenza alla verifica dell'autenticità dei titoli comunitari, sia di carattere giudiziale sia stragiudiziale, e alla apposizione della formula esecutiva è attribuita al Ministero degli esteri. In questo senso l'articolo 1 del D.P.R. 1824/1960 ². L'esecuzione forzata può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia. Tuttavia, il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni nazionali.

Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 – Convenzione di Lugano del 16 aprile del 1988.

L'applicazione della normativa convenzionale internazionale, garantita dalla Costituzione italiana e confermata dalla legge n. 218/95, *riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato* trova espressione, in materia di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni straniere,

¹ Articolo 192 Trattato CEE

Le decisioni del Consiglio o della Commissione che importano, a carico di persone che non siano gli Stati, un obbligo pecuniario costituiscono titolo esecutivo.

L'esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato sul cui territorio essa viene effettuata. La formula esecutiva è apposta, con la sola verifica dell'autenticità del titolo, dall'autorità nazionale che il governo di ciascuno degli Stati membri designerà a tal fine, informandone la Commissione e la Corte di giustizia.

Assolte tali formalità a richiesta dell'interessato, quest'ultimo può ottenere l'esecuzione forzata richiedendola direttamente all'organo competente, secondo la legislazione nazionale.

L'esecuzione forzata può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia. Tuttavia, il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni nazionali.

² Articolo 1 D.P.R. 1824/1960

“Alle formalità previste dagli articoli 92 del Trattato istitutivo della comunità europea del carbone e l'acciaio, 192 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea e 164 del Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica provvede il Ministro per gli affari esteri. A tal fine, egli verifica l'autenticità delle sentenze della Corte di giustizia unica per le Comunità europee, nonché delle decisioni dell'Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, del Consiglio e della Commissione della Comunità economica europea, del Consiglio e della Commissione della Comunità europea dell'energia atomica, le quali, ai sensi dei Trattati istitutivi delle Comunità predette e della Convenzione relativa alle istituzioni comuni, comportino esecuzione forzata nell'ordinamento italiano. Sui predetti provvedimenti il Ministero per Affari Esteri cura l'apposizione della formula esecutiva, a norma degli articoli 474 e seguenti del codice di procedura civile e 153 e seguenti delle disposizioni per la sua attuazione”.

L'esecuzione delle sentenze straniere

Il Regolamento (CE) 44/2001 ed il Regolamento (CE) 805/2004

nella Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, *concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale*, ratificata con legge 21 giugno 1971, n. 804, e nella Convenzione di Lugano del 16 aprile del 1988 fra gli Stati membri della CEE e gli Stati aderenti all'EFTA, ratificata con legge 10 febbraio 1992, n. 198, avente il medesimo oggetto. La Convenzione di Bruxelles del 1968 che, dopo la Convenzione dell'Aja del 1° marzo del 1954, *concernente la procedura civile*, ha indubbiamente inciso sull'armonizzazione del diritto processuale in Europa e sul progressivo sviluppo di uno spazio giudiziario europeo, affronta, con la parallela Convenzione di Lugano, solamente la materia civile e commerciale e lascia fuori la materia fiscale, doganale ed amministrativa nonché:

- 1) Lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni;
- 2) I fallimenti, in concordati ed altre procedure affini;
- 3) La sicurezza sociale;
- 4) L'arbitrato.

Entrambe le Convenzioni (Convenzione di Bruxelles del 1968 e Convenzione di Lugano del 1988) prevedono, all'articolo 31, *che le decisioni rese in uno Stato contraente e quivi esecutive, sono eseguite in un altro Stato contraente dopo essere state ivi dichiarate esecutive, su istanza della parte interessata*, salva la possibilità per la parte contro cui viene fatta valere l'esecuzione di proporre opposizione nel termine di un mese dalla notificazione della decisione, termine elevato a due mesi a decorrere dal giorno in cui la notificazione è stata fatta alla persona cui è diretta o al domicilio della medesima, se la parte è domiciliata in uno Stato contraente diverso da quello della decisione che accorda l'esecuzione (art. 36 Convenzione.).

Per decisione, ai sensi delle predette Convenzioni, *s'intende, a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione resa da un organo giurisdizionale di uno Stato contraente, quale ad esempio decreto, sentenza, ordinanza o mandato di esecuzione, nonché la determinazione da parte del cancelliere delle spese giudiziali*.

In Italia la richiesta di esecuzione della decisione straniera deve essere proposta alla corte di appello territorialmente competente; la competenza è determinata dal domicilio della parte contro cui viene chiesta l'esecuzione, se tale parte non è domiciliata nel territorio dello Stato richiesto, la competenza è determinata dal luogo dell'esecuzione (art. 32 Convenzione.).

L'istanza di riconoscimento ed esecuzione di una decisione straniera, formulata secondo le modalità stabilite dalla legge dello Stato richiesto, deve essere corredata dei documenti indicati dagli articoli 46 e 47 della Convenzione³.

³ Articolo 46 - *La parte che invoca il riconoscimento o chiede l'esecuzione di una decisione deve produrre:*
1) *una spedizione che presenti tutte le formalità necessarie alla sua autenticità;*

L'esecuzione delle sentenze straniere

Il Regolamento (CE) 44/2001 ed il Regolamento (CE) 805/2004

La Convenzione di Bruxelles del 1968 come quella di Lugano del 1988, che prevedono l'esecuzione del titolo esecutivo straniero, costituito dalla decisione straniera e munita di formula esecutiva, resa con provvedimento *inaudita altera parte*, ed apposta dal cancelliere su ordine del giudice, subordinano la immediata esecutorietà della decisione straniera alla mancata proposizione dell'opposizione. In tale caso, infatti, l'articolo 38 delle Convenzioni, stabilisce che il giudice davanti al quale è proposta l'opposizione può, su istanza della parte proponente, sospendere il procedimento se la decisione straniera è stata, nello Stato d'origine, impugnata con un mezzo ordinario o se il termine per proporre l'impugnazione non è scaduto; in questo ultimo caso il giudice può fissare un termine per proporre tale impugnazione e può inoltre subordinare l'esecuzione alla costituzione, di una garanzia che provvede a determinare.

In pendenza del termine per l'opposizione alla dichiarazione d'esecutività, è possibile soltanto procedere *“a provvedimenti conservativi sui beni della parte contro la quale è chiesta l'esecuzione”* (art. 39 Convenzione). Bisogna aggiungere che le decisioni straniere che comminano una penalità (*astréintes*) sono esecutive nello Stato richiesto solo se la misura di questa ultima è stata definitivamente fissata dai giudici dello Stato di origine (art. 43 Convenzione).

La stessa procedura di riconoscimento ed esecuzione prevista per le *“decisioni”*, si applica quando il titolo esecutivo straniero abbia natura stragiudiziale (*atti autentici e transazioni giudiziarie*). In questo caso la dichiarazione di esecutività presuppone che siano: *“atti autentici ricevuti ed aventi efficacia esecutiva in uno Stato contraente”*, che l'esecuzione dell'atto autentico non sia contraria all'ordine pubblico dello Stato richiesto, che l'atto prodotto risponda ai requisiti richiesti per la sua autenticità dalla legge dello Stato d'origine (art. 50 Convenzione). Anche le transazioni concluse davanti al giudice nel corso di un processo ed aventi efficacia esecutiva nello Stato di origine sono tali nello Stato richiesto alle stesse condizioni previste per gli atti autentici (art. 51 Convenzione).

L'articolo 3 del Protocollo aggiuntivo della Convenzione di Bruxelles del 27/09/1968 e della Convenzione di Lugano del 16/04/1988 stabilisce che *“per il procedimento e la decisione relativa alla concessione della formula esecutiva non verranno riscossi nello Stato richiesto imposte, diritti o tasse, proporzionali al valore della controversia”*.

La valutazione della funzionalità della convenzione di Bruxelles nell'ambito del progressivo sviluppo di uno spazio giudiziario europeo e in relazione all'obiettivo di armonizzazione del diritto

2) se si tratta di una decisione contumaciale, l'originale o una copia certificata conforme del documento comprovante che la domanda giudiziale è stata notificata o comunicata al contumace.

Articolo 47 - La parte che chiede l'esecuzione deve, inoltre, produrre:

1) qualsiasi documento atto a comprovare che, secondo la legge dello Stato di origine, la decisione è esecutiva ed è stata notificata;

2) eventualmente, un documento comprovante che il richiedente beneficia, nello Stato di origine, dell'assistenza giudiziaria.

L'esecuzione delle sentenze straniere

Il Regolamento (CE) 44/2001 ed il Regolamento (CE) 805/2004

processuale civile in Europa, attraverso il percorso della comunitarizzazione, ha portato alla revisione della Convenzione di Bruxelles, approvata dal Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea il 22 dicembre 2000 ed approdata al regolamento (CE) n. 44/2001.

Regolamento (CE) n. 44/2001

Il Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 *concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale*, è entrato in vigore il 01.03.2002. Il predetto regolamento, il cui ambito di applicazione *ratione materiae* coincide con quello della Convenzione di Bruxelles del 1968 e quella di Lugano del 1988, si applica territorialmente agli Stati membri dell'Unione Europea con eccezione della Danimarca e dei territori degli Stati membri per i quali, secondo il Trattato che istituisce la Comunità Europea, il Regolamento non è vincolante. A questi continuerà ad applicarsi la Convenzione di Bruxelles del 1968 e l'annesso Protocollo del 1971. Il Regolamento n. 44/2001 non incide: sulle norme stabilite in tema di competenza e riconoscimento delle decisioni da atti normativi comunitari specifici; sulle convenzioni alle quali gli Stati membri aderiscono e che riguardano materie speciali, propone norme alternative o specifiche per la competenza in materie speciali (contratti, obbligazioni alimentari, assicurazioni, contratti individuali di lavoro, contratti conclusi dai consumatori). Il procedimento introdotto dal Regolamento (CE) n. 44/2001 per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, identificate in *"qualsiasi decisione emessa da un giudice di uno Stato membro, quale ad esempio decreto, sentenza, ordinanza o mandato di esecuzione, nonché la determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere"*, non è molto diverso da quello contenuto nella convenzione di Bruxelles del 1968. Risulta, invece, semplificato il sistema di riconoscimento, quando, sorgono contestazioni, o deve procedersi all'esecuzione (dato che in caso diverso le decisioni sono riconosciute di pieno diritto senza che sia necessario esperire alcun procedimento) e per quanto riguarda la documentazione da presentare sia sotto il profilo della esecutività delle decisioni che autorizza la esecuzione, questa ultima è provvisoriamente esecutiva nonostante l'opposizione. L'istanza di esecuzione deve essere presentata al giudice territorialmente competente (in Italia, la corte di appello del luogo ove domicilia la parte contro cui viene chiesta l'esecuzione, o del luogo dell'esecuzione) secondo le modalità determinate in base alla legge dello Stato membro richiesto, corredata dai documenti di cui all'articolo 53 reg. 44/2001: *"una copia della decisione che presenti tutte le condizioni di autenticità"*, ed un attestato (art. 54 reg. 44/2001), rilasciato, su richiesta di qualsiasi parte interessata, dal giudice o l'autorità

L'esecuzione delle sentenze straniere
Il Regolamento (CE) 44/2001 ed il Regolamento (CE) 805/2004

competente dello Stato membro, compilato utilizzando il formulario di cui all'allegato V del presente regolamento ⁴

Al fine di favorire l'efficacia e rapidità dell'esecuzione, la dichiarazione di esecutività di una decisione è rilasciata dopo un controllo meramente formale dei documenti prodotti e senza che il giudice possa rilevare d'ufficio i motivi di diniego previsti dal Regolamento (art. 41 reg. 44/2001). Allo scopo di assicurare adeguate garanzie difensive si prevede che avverso la dichiarazione di esecutività possano proporre ricorso, instaurando così il contraddittorio, sia il convenuto che il ricorrente in caso di diniego di rilascio della dichiarazione di esecutività (art. 43 reg. 44/2001), lo schema è quello del procedimento monitorio a contraddittorio eventuale. Contro la decisione emessa può unicamente essere proposto ricorso (in Italia, ricorso in cassazione). In entrambe le ipotesi, il giudice davanti al quale è stato proposto il ricorso rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi indicati dagli articoli 34 e 35 del regolamento 44/2001. In nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito. Al giudice è attribuito, altresì, il potere di sospensione del procedimento di esecutività, su istanza della parte contro la quale è chiesta l'esecuzione, *se la decisione straniera è stata impugnata, nello Stato membro d'origine, con un mezzo ordinario o se il termine per proporre l'impugnazione non è scaduto; in*

⁴ ALLEGATO V

Attestato di cui agli articoli 54 e 58 del regolamento relativo alle decisioni e alle transazioni giudiziarie

1. Stato membro d'origine
 2. Organo giurisdizionale o autorità competente che rilascia l'attestato
 - 2.1. Nome
 - 2.2. Indirizzo
 - 2.3. Tel./fax/posta elettronica
 3. Organo giurisdizionale che ha emesso la decisione / approvato la transazione giudiziaria(1)
 - 3.1. Tipo di organo giurisdizionale
 - 3.2. Sede dell'organo giurisdizionale
 4. Decisione/transazione giudiziaria(2)
 - 4.1. Data
 - 4.2. Numero di riferimento
 - 4.3. Parti in causa
 - 4.3.1. Nome(i) dell'attore (degli attori)
 - 4.3.2. Nome(i) del convenuto (dei convenuti)
 - 4.3.3. Nome delle eventuali altre parti
 - 4.4. Data di notificazione o comunicazione della domanda giudiziale in caso di decisioni contumaciali
 - 4.5. Testo della decisione/transazione giudiziaria allegato al presente attestato
 5. Nomi delle parti alle quali è stato concesso il gratuito patrocinio
- La decisione / transazione giudiziaria(3) è esecutiva nello Stato membro d'origine (articoli 38 e 58 del regolamento) contro:
- Nome:
Fatto a ..., data ...
Firma e/o timbro ...

- (1) Cancellare la dicitura inutile.
- (2) Cancellare la dicitura inutile.
- (3) Cancellare la dicitura inutile.

L'esecuzione delle sentenze straniere

Il Regolamento (CE) 44/2001 ed il Regolamento (CE) 805/2004

questo ultimo caso il giudice può fissare un termine per proporre tale impugnazione. Il giudice può inoltre subordinare l'esecuzione alla costituzione di una garanzia che provvede a determinare. Il regolamento 44/2001, come già la Convenzione di Bruxelles del 1968, esclude, invece, l'imposizione di cauzioni o depositi alla parte che chiede l'esecuzione a causa della qualità di straniero o per difetto di residenza nello Stato in cui è richiesta l'esecuzione. Anche per il regolamento 44/2001, *le decisioni straniere che applicano una penalità (astreintes) sono esecutive nello Stato membro richiesto solo se la misura di questa ultima è stata definitivamente fissata dai giudici dello Stato membro d'origine* (art. 49 reg. 44/2001). Per quanto riguarda i titoli stragiudiziali esecutivi formati in uno Stato diverso da quello dell'utilizzazione, il regolamento 44/2001 prevede che: *gli atti pubblici formati ed aventi efficacia esecutiva in uno Stato membro* (art. 57 reg. 44/2001); *le transazioni concluse davanti al giudice nel corso di un processo ed aventi efficacia esecutiva nello Stato membro d'origine* (art. 58 reg. 44/2001) su istanza di parte, siano dichiarati esecutivi in un altro Stato membro conformemente alla procedura contemplata dall'articolo 38 e seguenti del regolamento 44/2001. Non occorre, invece, il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività per la richiesta di provvedimenti provvisori o cautelari in uno Stato diverso (art. 47 reg. 44/2001). *La dichiarazione di esecutività implica l'autorizzazione a procedere a provvedimenti cautelari* (art. 42, 2° comma reg. 44/2001).

Certamente, con le formalità introdotte dal regolamento (CE) 44/2001 si semplifica e snellisce la procedura di *exequatur* per l'ottenimento delle dichiarazioni circa il carattere esecutivo della decisione che può essere contestata dall'avversario solo in fase di opposizione. Tuttavia, alla luce di tutta la normativa sopra esposta, il provvedimento giurisdizionale o l'atto stragiudiziale europeo (la sentenza e l'atto straniero per la legge 218/95, *riforma del diritto internazionale privato*) può divenire titolo per l'esecuzione forzata in Italia solamente se, secondo i procedimenti prescritti, acquista i requisiti di titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 474 C.P.C.

Il regolamento (CE) n. 805/2004

L'obiettivo di realizzare la cooperazione giudiziaria mediante l'adozione di regole processuali comuni, tali da facilitare e garantire la libera circolazione delle decisioni giudiziarie, delle transazioni giudiziarie e degli atti pubblici in tutti gli Stati membri senza necessità, nello Stato membro dell'esecuzione, di procedure di *exequatur* per il riconoscimento e l'esecuzione, sembra raggiunto con l'adozione del *Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati*. Tale Regolamento, entrato in vigore il 21 gennaio 2005 ed applicabile dal 21 ottobre 2005, consentirà in tutti i Paesi dell'Unione Europea (con esclusione della Danimarca) il riconoscimento automatico delle decisioni giudiziarie certificate come titolo esecutivo europeo nello Stato membro

L'esecuzione delle sentenze straniere
Il Regolamento (CE) 44/2001 ed il Regolamento (CE) 805/2004

di provenienza. Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il pieno rispetto del diritto a un processo equo, in linea con l'articolo 47 della Carta. Non fa obbligo agli Stati membri di adeguare gli ordinamenti nazionali alle norme minime procedurali e consente al creditore di poter scegliere tra la presentazione della domanda per il certificato di titolo esecutivo europeo ed il sistema di riconoscimento e esecuzione previsto dal regolamento (CE) n. 44/2001 o da altri atti comunitari.

La nuova procedura, che si applica in materia civile e commerciale, alle decisioni giudiziarie, alle transazioni giudiziarie e agli atti pubblici relativi a crediti non contestati, alle decisioni pronunciate a seguito dell'impugnazione di decisioni giudiziarie, transazioni giudiziarie o atti pubblici certificati come titoli esecutivi europei, non concerne la materia fiscale, doganale o amministrativa o la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell'esercizio di pubblici poteri (*acta jure imperii*).

Sono, altresì, esclusi dal campo d'applicazione del presente regolamento:

- a) Lo stato o la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni;
- b) I fallimenti, i concordati e le procedure affini;
- c) La sicurezza sociale;
- d) L'arbitrato.

Il Regolamento in esame, nell'indicare le condizioni necessarie ad ottenere il titolo esecutivo europeo, premette la definizione di: "*decisione giudiziaria*", "*credito*", "*atto pubblico*" e "*credito non contestato*". Ai sensi dell'articolo 3 del reg. n. 805/2004 un credito si considera "non contestato" se:

- a) *il debitore l'ha espressamente riconosciuto mediante una dichiarazione o mediante una transazione approvata dal giudice o conclusa dinanzi al giudice nel corso di un procedimento giudiziario; o*
- b) *il debitore non l'ha mai contestato nel corso del procedimento giudiziario, in conformità delle relative procedure giudiziarie previste dalla legislazione dello Stato membro di origine; o*
- c) *il debitore non è comparso o non si è fatto rappresentare in un'udienza relativa a un determinato credito pur avendo contestato inizialmente il credito stesso nel corso del procedimento, sempre che tale comportamento equivalga a un'ammissione tacita del credito o dei fatti allegati dal creditore secondo la legislazione dello Stato membro d'origine, o*
- d) *il debitore l'ha espressamente riconosciuto in un atto pubblico.*

L'esecuzione delle sentenze straniere
Il Regolamento (CE) 44/2001 ed il Regolamento (CE) 805/2004

La certificazione di titolo esecutivo di una decisione giudiziaria relativa ad un credito non contestato pronunciata in uno Stato membro, su istanza del creditore, viene rilasciata, ai sensi dell'articolo 6 reg. n. 805/2004, se:

- a) la decisione è esecutiva nello Stato membro d'origine, e*
- b) la decisione non è in conflitto con le norme in materia di competenza giurisdizionale di cui al capo II, sezioni 3 e 6 del regolamento (CE) n. 44/2001, e*
- c) il procedimento giudiziario svoltosi nello Stato membro d'origine è conforme ai requisiti di cui al capo III, allorché un credito è considerato non contestato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) o c), e*
- d) la decisione giudiziaria è pronunciata nello Stato membro del domicilio del debitore ai sensi dell'articolo 59 del regolamento (CE) n. 44/2001, allorché:*
 - un credito sia considerato non contestato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) o c) del presente regolamento, e*
 - si riferisca ad un contratto concluso da una persona, il consumatore, per una finalità che può essere considerata estranea al suo mestiere o alla sua professione, e*
 - il debitore sia il consumatore.*

Il procedimento di certificazione di titolo esecutivo europeo si svolge nel rispetto di norme procedurali minime per assicurare al debitore la conoscenza dell'azione giudiziaria promossa nei suoi confronti, nonché degli adempimenti necessari per poter esercitare sufficientemente i suoi diritti di difesa. In materia di notificazione di documenti il regolamento (CE) n. 805/2004 richiede che siano definite, in modo specifico e dettagliato, norme minime in grado di assicurare una forma di notificazione basata su certezza e non su una fictio iuris .

Il certificato di titolo esecutivo europeo è rilasciato utilizzando il modello contenuto nell'allegato I ed compilato nella lingua della decisione giudiziaria (art. 9 reg. n. 805/2004), in caso di errore materiale è ammessa la rettifica o revoca, su istanza presentata al giudice di origine. Il certificato di titolo esecutivo europeo ha effetto soltanto nei limiti dell'esecutività della decisione giudiziaria ed il suo rilascio non è soggetto ad alcun mezzo di impugnazione.

L'esecuzione di una decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo avviene secondo le norme previste dall'ordinamento dello Stato membro dell'esecuzione, non può essere sottoposta al rilascio di cauzioni, garanzie o depositi, comunque siano denominati, a causa della qualità di straniero/a o per difetto di domicilio o residenza nello Stato membro dell'esecuzione. Il creditore che chiede l'esecuzione deve fornire alle autorità competenti dello Stato membro dell'esecuzione:

- a) una copia della decisione che presenti le condizioni di autenticità prescritte,*

L'esecuzione delle sentenze straniere
Il Regolamento (CE) 44/2001 ed il Regolamento (CE) 805/2004

- b) *una copia del certificato di titolo esecutivo europeo che presenti le condizioni di autenticità prescritte,*
- c) *c) se del caso, una trascrizione del certificato di titolo esecutivo europeo o una traduzione del certificato di titolo esecutivo europeo nella lingua ufficiale, e/o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro dell'esecuzione con traduzione autenticata.*

L'esecuzione, su richiesta del debitore, può essere rifiutata dal giudice competente dello Stato membro dell'esecuzione se la decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo è incompatibile con una decisione anteriore pronunciata in uno Stato membro o in un Paese terzo, alle condizioni indicate dall'art. 21 reg. n. 805/2004. In nessun caso la decisione o la sua certificazione come titolo esecutivo europeo può formare oggetto di un riesame del merito nello Stato membro dell'esecuzione.

Nel caso in cui il debitore abbia impugnato una decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo o chiesto la rettifica o la revoca di un certificato di titolo esecutivo europeo, il giudice o l'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione può, su istanza del debitore, limitare l'esecuzione ai provvedimenti conservativi, subordinare l'esecuzione alla costituzione di una cauzione di cui determina l'importo, o, in circostanze eccezionali, sospendere il procedimento di esecuzione. Sono certificati come titoli esecutivi europei le transazioni giudiziarie e gli atti pubblici di cui agli articoli 24 e 25 del reg. n. 805/2004.

Al fine di semplificare e uniformare la procedura di costituzione del titolo esecutivo europeo, il regolamento (CE) n. 805/2004 ha introdotto l'uso obbligatorio, per la certificazione, di certificati standard multilingui:

- *CERTIFICATO DI TITOLO ESECUTIVO EUROPEO - DECISIONE GIUDIZIARIA*
- *CERTIFICATO DI TITOLO ESECUTIVO EUROPEO - TRANSAZIONE GIUDIZIARIA*
- *CERTIFICATO DI TITOLO ESECUTIVO EUROPEO - ATTO PUBBLICO*
- *CERTIFICATO COMPROVANTE LA NON ESECUTIVITÀ O LA LIMITAZIONE DELLA FORZA ESECUTIVA*
- *CERTIFICATO SOSTITUTIVO DEL TITOLO ESECUTIVO EUROPEO A SEGUITO DI IMPUGNAZIONE*
- *DOMANDA DI RETTIFICA O DI REVOCA DEL CERTIFICATO DI TITOLO ESECUTIVO EUROPEO*

Il Regolamento n. 805/2004 così come la Convenzione di Bruxelles ed il Regolamento n. 44/2001 escludono dal loro ambito i provvedimenti che riguardano: lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni, i fallimenti, i concordati ed altre procedure affini, la sicurezza sociale, l'arbitrato, per tali materie l'esecutività in Italia può essere realizzata secondo le formalità prescritte dalla legge 218/95 che regola l'esecuzione interna delle sentenze e dei provvedimenti di giurisdizione volontaria esteri, integrate dalle disposizioni comunitarie in materia.

Caterina DICARLO

L'esecuzione delle sentenze straniere
Il Regolamento (CE) 44/2001 ed il Regolamento (CE) 805/2004